



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
"Girolamo Caruso" Alcamo (TP)



Istituto Comprensivo  
"Pirandello - Bosco" Campobello (TP)

**FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ED  
EDUCATIVO IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA**

**INCONTRO PROPEDEUTICO**

**Erice – Polo Universitario di Trapani - 29.01.2019**



Istituto Tecnico Economico e Tecnologico  
"Girolamo Caruso" Alcamo (TP)

INDIRE  
CENTRO NAZIONALE  
PER LO SVILUPPO  
PROFessionISTICO  
E LA QUALITÀ  
DELLA FORMAZIONE

USR  
SICILIA  
UFFICIO XI



Istituto Comprensivo  
"Pirandello - Bosco" Campobello (TP)

DC PERSONALE  
SCOLASTICO

## AMBIENTE DI SUPPORTO

all'anno di formazione e prova per i docenti neoassunti e con passaggio di ruolo e al percorso annuale \*FIT

Anno scolastico  
2018-2019



## PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO IN PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA

### INCONTRO PROPEDEUTICO

Erice - Polo Universitario di Trapani - 29.01.2019

# PROGRAMMA

10.00 **Accoglienza Docenti**

10.15 **Saluti istituzionali**

Fiorella Palumbo, dirigente Ufficio XI Ambito di Trapani

10.30 **Interventi**

*Il CCNL Comparto Scuola*

Fiorella Palumbo, dirigente Ufficio XI Ambito di Trapani

*Caratteristiche del percorso formativo*

Maria Lisa Figuccia, referente provinciale formazione  
Neoassunti

*Laboratori formativi e Attività di Visiting*

Giulia Flavio - Vincenza Mione, dirigenti Scuole Polo  
formazione docenti

12.30 **Dibattito e conclusioni**

# **Il CCNL Comparto Scuola**

## **Istruzione e Ricerca - Periodo 2016-2018**

**Dirigente Ambito XI - DT Fiorella Palumbo**

# CCNL “Istruzione e Ricerca”

- Il testo definitivo del CCNL 2016-2018 firmato il 19 aprile 2018 ha previsto la costituzione del nuovo comparto “Istruzione e Ricerca”.
- Per quanto non espressamente previsto dal CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del DLgs 165/2001 [art. 1 comma 10 del CCNL].
- Per il settore della scuola statale il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica al personale (sia a tempo indeterminato che determinato): docente di tutti gli ordini e gradi, educativo e ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) nonché al personale delle scuole italiane all'estero.
- Anche alcune scuole private e degli enti locali applicano il CCNL

# CCNL “Istruzione e Ricerca”

## PARTE COMUNE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione e struttura del contratto

Art. 2 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

Art. 3 Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale

### TITOLO II

#### RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 Obiettivi e strumenti.

Art. 5 Informazione

Art. 6 Confronto

Art. 7 Contrattazione collettiva integrativa

Art. 8 Clausole di raffreddamento

Art. 9 Organismo paritetico per l'innovazione

### TITOLO III

#### RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Art. 10 Destinatari

Art. 11 Obblighi del dipendente

Art. 12 Sanzioni disciplinari

Art. 13 Codice disciplinare

Art. 14 Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

Art. 15 Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

Art. 16 Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

Art. 17 Determinazione concordata della sanzione

Dt Fiorella Palumbo

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 18 Congedi per le donne vittime di violenza

Art. 19 Unioni civili

Art. 20 Differenziazione premi individuali

Art. 21 Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale

# CCNL “Istruzione e Ricerca”

## SEZIONE SCUOLA

### TITOLO I

#### RELAZIONI SINDACALI

Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola

Art. 23 Assemblee sindacali

### TITOLO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 Comunità educante

### TITOLO III

#### I DOCENTI

Art. 25 Area docenti

Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia

Art. 27 Profilo professionale docente

Art. 28 Attività dei docenti

Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

Dt Fiorella Palumbo

### TITOLO IV

#### PERSONALE ATA

### TITOLO V

#### TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA

Art. 40 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

# TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI

## Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola

1. La contrattazione collettiva integrativa di cui al presente articolo è finalizzata ad incrementare la qualità dell'offerta formativa, sostenendo i processi di innovazione in atto, anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
2. La contrattazione integrativa per il settore scuola si svolge:
  - a) a livello nazionale, tra la delegazione costituita dal MIUR e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del presente CCNL;
  - b) a livello regionale, tra il dirigente titolare del potere di rappresentanza nell'ambito dell'ufficio o suo delegato e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
  - c) a livello di istituzione scolastica, tra il dirigente scolastico e la RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, che costituiscono la parte sindacale.

## **TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI**

### **➤ Art. 22 Livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione Scuola**

#### **c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:**

**c1)** l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

**c2)** i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;

**c3)** i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

**c4)** i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

**c5)** i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

**c7)** i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;

**c8)** i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);

**c9)** i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica



## **TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI**

### **Art. 23 Assemblee sindacali**

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. In ciascuna Istituzione scolastica e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno

# TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 24 Comunità educante

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una **comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale**, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

# TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 24 Comunità educante

3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il **piano triennale dell'offerta formativa**, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento.

Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario.

# TITOLO III - I DOCENTI

## Art. 25 Area docenti

1. Il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado è collocato nella distinta area professionale del personale docente.
2. Rientrano in tale area: i docenti della scuola dell'infanzia; i docenti della scuola primaria; i docenti della scuola secondaria di 1° grado; gli insegnanti tecnico-pratici e i docenti della scuola secondaria di 2° grado; il personale educativo dei convitti e degli educandati femminili.

# TITOLO III- I DOCENTI

## Art. 26 Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia

1. I docenti in servizio che ricoprono, in ciascuna istituzione scolastica, i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107 **appartengono al relativo organico dell'autonomia e concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa** tramite attività individuali e collegiali: di insegnamento; di potenziamento; di sostegno; di progettazione; di ricerca; di coordinamento didattico e organizzativo.

# TITOLO III-I DOCENTI

## Art. 27 Profilo professionale docente

1. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

# TITOLO III-I DOCENTI

## Art. 28 Attività dei docenti

1. Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l'orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell'offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell'orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell'organico di cui all'art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.
2. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
3. Il potenziamento dell'offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell'offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell'orario di cui al presente articolo.

# TITOLO III- I DOCENTI

## **Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo**

1. Le parti convengono sulla opportunità di rinviare ad una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni, nonché l'individuazione di una procedura di conciliazione non obbligatoria, fermo restando che il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. La sessione si conclude entro il mese di luglio 2018.



# TITOLO III - I DOCENTI

## Art. 29 Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo

2. La contrattazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 165 del 2001 e deve tener conto delle sottoindicate specificazioni:

1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:

a) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;

b) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l'effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale;

2) occorre prevedere una specifica sanzione nel seguente caso:

a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'uso dei canali sociali informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.

3. Nelle more della sessione negoziale di cui al comma 1, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del d.lgs. n. 297 del 1994, con le seguenti modificazioni ed integrazioni all'articolo 498 comma 1 cui sono aggiunte le seguenti lettere:

“g) per atti e comportamenti o molestie a carattere sessuale che riguardino gli studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione;

h) per dichiarazioni false e mendaci che abbiano l'effetto di far conseguire, al personale che le ha rese, un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale”.

# TITOLO V-TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA

## **Art. 40 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa**

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base dei precedenti CCNL e delle disposizioni di legge:

- a) il Fondo per l'Istituzione Scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
- b) le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
- c) le risorse destinate alle funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
- d) le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
- e) le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;

# TITOLO V-TRATTAMENTO ECONOMICO SEZIONE SCUOLA

## Art. 40 Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa

1. f) le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007.
2. Nel nuovo Fondo di cui al comma 1, confluiscono altresì, con la medesima decorrenza ivi indicata, le seguenti ulteriori risorse, nei loro valori annuali già definiti sulla base di disposizioni di legge:
  - a) le risorse indicate nell'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ferma rimanendo la relativa finalizzazione a favore della valorizzazione del personale docente sulla base dei criteri indicati all'articolo 22, comma 4, lettera c), punto c4) del presente CCNL;
  - b) le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.
3. Al fine di finanziare quota parte degli incrementi della retribuzione professionale docente di cui all'art. 38, il Fondo di cui ai commi 1 e 2 è ridotto stabilmente, per l'anno 2018 di 80,00 milioni di Euro e a decorrere dal 2019 di 100 milioni di Euro, anche a valere sulle disponibilità dell'art. 1, comma 126 della legge n. 107/2015, in misura pari a 70 milioni per il 2018, 50 milioni per il 2019 e 40 milioni a regime.
4. Il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui ai commi 1, 2 e 3 resta finalizzato a remunerare il personale per le seguenti finalità:
  - a) finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007;
  - b) i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
  - c) le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa;
  - d) gli incarichi specifici del personale ATA;
  - e) le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
  - f) i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;
  - g) la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011;
  - h) le finalità di cui all'art 1, comma 593 della legge n. 205/2017.

# TITOLO VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Art. 41 Disposizioni speciali per la Sezione Scuola

1. I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine. Tra le cause di risoluzione di tali contratti vi è anche l'individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta approvazione di nuove graduatorie.
2. L'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, è così sostituito: “Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”

Grazie